

Avviso – Facoltà di sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conformità all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13 agosto 2024 n.1.095, emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 20 al 29 giugno 2024 nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

Con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1.095 emanata in data 13 agosto 2024 (l’**“Ordinanza”**), è stata adottata una misura urgente per la sospensione del pagamento delle rate di taluni mutui a seguito e per effetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale *“è stato dichiarato, per 12 (dodici) mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024”*.

In conformità, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 8 (*“Sospensione dei mutui”*), primo comma, dell’Ordinanza, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edificio nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno il diritto **di richiedere la sospensione delle rate del relativo mutuo, per l’intero importo oppure per la sola quota capitale**.

La sospensione potrà operare fino all’agibilità o all’abitabilità del relativo immobile, come nel caso dei terreni agricoli, e comunque entro e non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (*i.e.* 7 agosto 2025).

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata e inviata dal cliente **entro e non oltre il 31 Ottobre 2024**, mediante compilazione dell’apposito modulo messo a disposizione da parte della Banca, e contenente, tra gli altri, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e/o integrato), l’autocertificazione del danno subito da parte del cliente medesimo.

Al termine del periodo di sospensione, riprenderà il processo di ammortamento, con un allungamento del piano di rimborso del mutuo per una durata pari e corrispondente al periodo oggetto di sospensione.

A valere sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, e per tutta la durata della sospensione medesima, matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo in tema di sospensione dei pagamenti sottoscritto tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in data 18 dicembre 2009, e in particolare:

- nel caso di **sospensione del pagamento delle rate per l’intero importo (i.e. quota capitale e quota interessi)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati (senza applicazione e/o maturazione di ulteriori interessi), a far tempo dalla data di pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto

Banca Generali S.p.A.

Direzione:
34132 Trieste
Corso Cavour, 5/A
Uffici Operativi:
20145 Milano - Piazza Tre Torri, 1
tel. 02. 60765411
34132 Trieste - Corso Cavour, 5/A
tel. 040. 7777 111 - fax 041. 5270193
Sede Legale:
34132 Trieste - Via Machiavelli, 4
Cap Soc.Euro 116.851.637,00 int. vers.

Iscrizione al Registro Imprese di Trieste
C.F. n. 00833240328 e P.IVA n. 01333550323
REA n.103698
Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075 9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

alle rate in scadenza e con pari periodicità) per tutta la durata residua del mutuo; e

- nel caso di **sospensione del pagamento della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca rate di soli interessi alle scadenze originariamente e contrattualmente pattuite, e, al termine del periodo di sospensione, il cliente medesimo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo.

Resta inteso che, in caso di sospensione, non è prevista l'applicazione di oneri aggiuntivi a carico del cliente, né sarà allo stesso richiesto di rilasciare e/o concedere ulteriori garanzie.